



Home	Informazioni generali	Comunità di ricerca	Attività formative	Risorse	Osservatorio OPAL	
----------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	--

Sei qui: [Home](#) ► [Osservatorio OPAL](#) ► [OPAL n. 4 - 5/2014](#) ► [La legge regionale non può attribuire ai comuni il potere di approvare, in via definitiva, i piani attuativi dello strumento urbanistico generale. Annotazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 272/2013](#)

La legge regionale non può attribuire ai comuni il potere di approvare, in via definitiva, i piani attuativi dello strumento urbanistico generale. Annotazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 272/2013

di Nicola Dessi

[Stampa](#) | [Email](#)

Parole-chiave: Urbanistica; piani attuativi; strumenti urbanistici generali.

Riferimenti normativi: Art. 117, co. 3, Cost. Art. 24 legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie). Art. 1 co. 1 legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 18 (Disposizioni in merito all'approvazione dei piani attuativi conformi alle norme degli strumenti urbanistici generali vigenti). Art. 1, co. 3 legge della Regione Molise 2 gennaio 2013, n. 1 (Abrogazione e modifiche urgenti di norme e leggi regionali).

Massima: La legge regionale può prevedere che i Comuni approvino i piani attuativi degli strumenti urbanistici generali, precedentemente approvati con legge regionale; deve però prevedere che il Comune, in seguito all'approvazione, invii copia dei piani attuativi alla Regione, e risponda alle sue eventuali osservazioni. In caso contrario, verrebbe violata la norma statale di principio di cui all'art. 24, l. 47/1985 e per suo tramite la competenza dello Stato a dettare i principi fondamentali della materia "governo del territorio" ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost.

[Link al documento](#)

La sentenza decide alcune questioni di legittimità costituzionale, promosse in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, contro alcune disposizioni della l.r. 18/2012 del Molise. Solo una delle questioni oggetto del ricorso è stata ritenuta ammissibile dalla Corte, che l'ha accolta.

L'art. 1, co. 1, della l.r. 18/2012 del Molise prevede che i piani attuativi degli strumenti urbanistici generali siano approvati dalle Giunte comunali, in via definitiva. Le Regioni dettano norme in materia di urbanistica – gli "strumenti urbanistici", appunto – che devono essere attuate dai Comuni.

La Corte ritiene che questa disposizione sia costituzionalmente illegittima.

In base all'art. 117 Cost., co. 3, la materia del "governo del territorio" rientra nella competenza legislativa "concorrente" dello Stato e delle Regioni; ne consegue che è il legislatore statale a dettare i principi fondamentali in questo ambito. Tali principi sono contenuti, fra l'altro, nella l. 47/1985: all'art. 24 si afferma che i piani attuativi di strumenti urbanistici generali approvati dal Comune non sono soggetti ad ulteriore approvazione della Regione; i Comuni, però, debbono trasmettere alla Regione, entro sessanta giorni dall'approvazione, copia dei piani attuativi approvati, e devono dare risposta ad eventuali osservazioni formulate dalla Regione.

La legge della Regione Molise prevede un iter che si conclude con l'approvazione dei piani attuativi da parte dei Comuni, senza che la Regione debba esserne informata e senza che possa muovere alcun rilievo a riguardo. Di conseguenza, la disposizione censurata si pone chiaramente in contrasto con la l. 47/1985, che la Corte Costituzionale ha già qualificato come "principio fondamentale" in tema di governo del territorio: la legge in questione è considerata un "parametro interposto" la cui violazione comporta automaticamente una lesione dell'art. 117 Cost., co. 3.

Va ricordato che il Consiglio regionale del Molise ha approvato, dopo che il Presidente del Consiglio ha presentato ricorso alla Corte, la legge 2 gennaio 2013, n. 1, con la quale è stato aggiunto all'art. 1 l.r. 18/2012 il comma 1-bis: i Comuni, ora, devono inviare copia dei piani attuativi alla Regione Molise, in osservanza della l. 47/1985. Senonché, la Corte non ha dichiarato estinta la materia del contendere perché la normativa impugnata era comunque suscettibile di spiegare la propria efficacia anche prima che la successiva modifica legislativa entrasse in vigore. Conseguentemente, il co. 1 è dichiarato illegittimo "ncl testo vigente anteriormente all'aggiunta del comma 1-bis".

Newsletter

Osservatorio sulle Autonomie
Locali

Nome

Email

Privacy e Termini di Utilizzo

[Iscriviti](#) [Cancellati](#)



DRASO

Mi piace quest

Tweet

Like

Sign Up to see what your friends like.

G+

Publicato in [Newsletter n. 4 - 5/2014](#)

Keywords: [Regioni](#), [Stato](#), [Europa](#)

[Torna in alto](#)

Università degli Studi del Piemonte Orientale "A.Avogadro"
Dottorato di Ricerca in Autonomie Locali, Servizi Pubblici e Diritti di Cittadinanza
Via Mondovì 6 - 15121 Alessandria
Tel. +39.0131.283765 - Fax +39.0131.283777 - E-mail: drasd@unipmn.it